

Fatto

FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame in epigrafe il ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - sede di Salerno, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento della somma complessiva di € 20.570,83, a titolo di sanzione pecuniaria [ex art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001](#), in relazione alla ordinanza di demolizione n. 43/2019, emessa dall'Ufficio Tecnico - Edilizia Privata del Comune di Positano;

1.1 L'impugnativa è stata affidata a quattro mezzi di gravame, tutti incentrati sull'illegittimità derivata del provvedimento impugnato rispetto ai precedenti atti comunali e sono stati così rubricati "1. *Violazione di legge per illegittimità derivata del provvedimento prot. 10340 del 21.08.2020 irrogativo della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 31 comma bis d.p.r. 380/2001 (art. 31 commi 4 e 4 bis d.p.r. 380/2001) - eccesso di potere (difetto del presupposto - sviamento - irragionevolezza)*; 2. - *Violazione di legge per illegittimità derivata dell'ordinanza di ingiunzione alla demolizione n. 43/2019 (violazione di legge: [artt. 32 commi 25 e 43 d.l. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003](#) in relazione all'art. 32 l. 47/85 - eccesso di potere: *erroneità manifesta - difetto assoluto del presupposto - difetto di istruttoria - arbitrarità - travisamento - sviamento di potere - illogicità manifesta - motivazione erronea*). 3. *Violazione di legge per illegittimità derivata dell'ordinanza di ingiunzione alla demolizione n. 43/2019 ([art. 32 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003](#) in relazione agli [art. 32,33,35 l. 47/85](#) - [art. 39 l. 724/94](#) - [artt. 3 e 17 l.r. Campania n. 35/87](#) - [art. 10 norme tecniche di attuazione comune di Positano](#)) - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (*contraddittorietà - sviamento - carenza di istruttoria - illogicità - difetto assoluto del presupposto - irragionevolezza - erroneità dei presupposti - difetto di istruttoria*). 4. *Violazione di legge per illegittimità derivata (art. 31 commi 4 e 4 bis d.p.r. 380/2001; [art. 1 l. 689/81](#); [art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale](#)) - eccesso di potere (sviamento - irragionevolezza - difetto di istruttoria)*"**

2. Il Comune di Positano, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio. Si è invece costituita in giudizio l'ADER la quale, oltre ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, ha altresì difeso nel merito la legittimità del provvedimento impugnato rilevandone, in particolare, l'adeguatezza della motivazione.

3. All'udienza pubblica del 18.12.2024, sentite le parti come da verbale in atti, alle quali il Collegio ha rappresentato la sussistenza di una causa di possibile inammissibilità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'[art. 73 comma 3 cod.proc.amm.](#), la causa è stata posta in decisione. Il che consente al Collegio di non soffermarsi sulle ulteriori eccezioni rilevate dall'Avvocatura nella propria memoria difensiva.

4. Il ricorso si presenta *ictu oculi* inammissibile per difetto di giurisdizione: difatti i provvedimenti a monte, vale a dire il diniego di condono, ma soprattutto l'ordinanza di demolizione e l'ordinanza ingiunzione comminatoria della sanzione da cui scaturisce la cartella sono stati già vagliati dal Tribunale, il quale ha respinto i relativi ricorsi; attualmente per gli stessi giudizi è pendente appello innanzi al Consiglio di Stato.

4.1 In via generale, a fronte dell'impugnazione di cartelle esattoriali derivanti da sanzioni correlate a violazioni della normativa edilizia ed urbanistica, nella propria sede regolatoria della giurisdizione le SSUU hanno affermato che "*sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogniqualvolta la p.a. introduca una procedura esecutiva per la realizzazione di un credito da sanzione ed accessori precedentemente determinato in sede autoritativa ed il privato vi resista proponendo opposizioni*"

esecutive intese a contestare, non l'esercizio del potere ed il provvedimento sanzionatorio nel quale esso si è tradotto, ma la persistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per la riscossione coattiva di quel credito ovvero le modalità del relativo esercizio" (cfr. [Cass. Civ. Sez. II n. 21598 del 19.10.2011](#); [Cass. Civ. Sez. I n. 2819/2006](#) e [n. 15149/2005](#)).

A fronte di questa impostazione è stato poi rilevato che in caso di impugnazione della sanzione [ex art. 31 comma 4 bis DPR 380/2001](#), la giurisdizione amministrativa sussiste allorché *"l'atto presupposto, per l'esecuzione del quale è stata emessa la cartella esattoriale, viene conosciuto per la prima volta dall'opponente con la notifica della cartella esattoriale, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio dell'apposito mezzo di tutela previsto dall'ordinamento giuridico"* ([TAR Basilicata n. 704/2015](#)).

4.2 Il Tribunale condivide e aderisce al prefato orientamento, rilevando, di conseguenza, l'insussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo poiché la controversia rientra, invece, nella cognizione del Giudice Ordinario. Dirimente per la soluzione interpretativa prescelta è la circostanza che il Tribunale ha già conosciuto dell'atto presupposto, non essendo necessario, mercè l'impugnazione della cartella, recuperare un precedente termine già spirato senza che il ricorrente avesse conosciuto l'atto a monte.

5. Per mera completezza espositiva il Collegio rileva che tuttavia l'odierna controversia sarebbe anche infondata nel merito, posto che il ricorrente ha gravato la cartella esattoriale veicolando esclusivamente censure di illegittimità derivata, dirette a colpire provvedimenti amministrativi già vagliati e ritenuti legittimi dal Tribunale, seppure a mezzo di decisioni attualmente ancora *sub judice* perché appellate innanzi al Consiglio di Stato.

6. Ciò posto, nella situazione data, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario. Innanzi a quest'ultimo la controversia potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza odierna, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda qui proposta.

7. Conclusivamente il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

8. Non di meno le spese di giudizio, anche in ragione della definizione in rito possono essere equitativamente compensate tra il ricorrente e l'Agenzia per la Riscossione. Nulla va invece disposto sulle spese di giudizio rispetto al Comune di Positano non costituitosi in giudizio.

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, essendo la controversia da devolvere al Giudice Ordinario, innanzi al quale la stessa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza odierna, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda qui proposta.

Spese compensate tra il ricorrente e l'Agenzia della Riscossione, mentre nulla va disposto rispetto al Comune di Positano non costituito in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetana Marena, Primo Referendario

Roberto Ferrari, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 DIC. 2024.